




# **LE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO**


# NORMATIVA GIURIDICA



## *CODICE CIVILE ARTICOLI 2222 E SEGUENTI : Il contratto d'opera*

- una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio,*
- con lavoro prevalentemente proprio,*
- senza vincolo di subordinazione,*
- nei confronti del committente*

# NORMATIVA GIURIDICA




## *CODICE CIVILE ARTICOLI 2094 E SEGUENTI : Il lavoro subordinato*

*E' prestatore di lavoro subordinato che si obbliga, mediante retribuzione*

- a collaborare nell'impresa,*
- prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale,*
- alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore*

# LE QUALIFICAZIONI TRIBUTARIE in cui si inquadra il lavoro autonomo giuridicamente inteso



*DPR 22 DICEMBRE 1986 N. 917*


- LAVORO AUTONOMO ABITUALE = professionisti con partita Iva,
- COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA = reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente,
- LAVORO AUTONOMO NON ESERCITATO ABITUALMENTE = reddito diverso ex art. 67 Dpr 917/86,

# LE ULTERIORI QUALIFICAZIONI TRIBUTARIE talora ipotizzabili



*DPR 22 DICEMBRE 1986 N. 917*

- SOMME CORRISPOSTE A FINI DI STUDIO O ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE = reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente,
- ALTRE CASISTICHE :
  - diritti d'autore,
  - obblighi di fare non fare permettere



# **Jobs act autonomi e conferimento incarichi**

## **Legge 92/12 in vigore dal 18.7.12 al 24.6.15**

### **Art. 61 del D.Lgs. 276/03:**

#### **I rapporti di collaborazione**

- devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore;
- il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale
- e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente,
- avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa;
- il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e (versione precedente al DL 76/13: «o») ripetitivi.

## La legge 92/12 per il settore pubblico

L'art. 1 comma 7 della L. 92/12 prevedeva che le disposizioni della legge in esame costituiscono *“principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”* di cui all'art.1 co. 2 del D.lgs. 165/01.

Il successivo comma 8, però, dispone che, ai fini dell'applicazione dei principi in esame, il ministro per la Pubblica Amministrazione dovrà individuare e definire, mediante iniziative normative, ambiti modalità e tempi di armonizzazione della disciplina relativa alle P.A.

Tali modalità non sono mai state definite e gli articoli 61 ss del D.Lgs. 276/03 sono stati soppressi con effetto dal 25.06.15.

Nel frattempo è entrato in vigore il D.Lgs. 81/15 (vedasi infra), non immediatamente applicabile alle P.A.

Ne è conseguita, nelle more dell'approvazione del Jobs Act autonomi, l'assenza di una definizione normativa della collaborazione coordinata e continuativa.

Rimangono però applicabili i principi generali circa il progetto, l'autonomia e la necessità di coordinamento.



## Il D.LGS. 81/15 in vigore dal 25.6.15

- Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (art. 1).
  
- Ai sensi dell'art. 2, a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
  - esclusivamente personali,
  - continuative
  - e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

## II D.LGS. 81/15 in vigore dal 25.6.15

■ La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 2 (slide precedente) non trova applicazione con riferimento:

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) alle attivita' prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

## MIN. LAVORO CIRC. 3 DEL 1.2.16

- In caso di etero-organizzazione, gli ispettori del Ministero contesteranno automaticamente l'esistenza del rapporto di subordinazione, con sola eccezione delle casistiche di cui alla slide precedente.

Tutte le volte in cui la prestazione viene resa all'interno dei locali del committente dove questi ha una propria organizzazione datoriale e il collaboratore deve rispettare determinati orari di lavoro, le presunzioni legali per una riqualificazione del rapporto, recita la circolare, s'intendono avverate.

In questo caso gli ispettori ricondurranno il rapporto di collaborazione nell'alveo del lavoro subordinato, applicando le sanzioni amministrative e recuperando le differenze contributive e retributive

- In assenza di etero-direzione/etero-organizzazione, gli ispettori dovranno valutare i singoli casi circa la genuinità o meno del rapporto, sulla base di tutti gli elementi contrattuali e di fatto.

## Il D.LGS. 81/15 per le P.A.

Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni,

la disposizione di cui al comma 1 (e cioè l'automatica applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro) non trova applicazione nei confronti delle medesime.

**Dal 1° gennaio 2017 (poi prorogato di un anno) e' comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.**

## IL MILLEPROROGHE (DL 244 DEL 30.12.16)

*Il divieto di stipulare contratti di collaborazioni aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 81/15 è differito al 1° gennaio 2018*

Trattasi dei rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro

- esclusivamente personali,
- continuative
- e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

## Jobs Act autonomi (L. 81/17): le COCOCO

Art. 15. *(Modifiche al codice di procedura civile)*

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

■a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «La collaborazione si intende coordinata quando, **nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo** dalle parti, **il collaboratore organizza autonomamente** l'attività lavorativa»;

■b) all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un'attività commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi».

ART. 409 CPC (controversie individuali di lavoro) n. 3: si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a : rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato

ART 634 CPC co. 2: Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonchè per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli Articolo 2214 e seguenti del codice civile, purchè bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonchè gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

## RIFORMA PA: D.Lgs. 75/17 in GU del 7/6/17

Oltre al piano straordinario per riassorbire i precari della pubblica amministrazione, sono attivate misure per evitare che si formi nuovo precariato.

L'obiettivo è limitare ulteriormente anche nella Pubblica amministrazione le collaborazioni coordinate e continuative.

Il testo prevede che le amministrazioni pubbliche possano «stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle altre forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa», ma **«soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale»**.

Per le co.co.co., viene ribadito il divieto per quelle etero-organizzate di cui al D.Lgs. 81/15, ma sul punto si richiama la nuova versione del 409 cpc.

Inoltre, non sarà possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

## RIFORMA PA: D.Lgs. 75/17 in GU del 7/6/17

Viene inserito il co. 5-bis all'art. 7 del D.Lgs. 165/01:

*E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale.*

*I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.*

*Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.*



## RIFORMA PA: D.Lgs. 75/17 in GU del 7/6/17

Le espressioni utilizzate dal co. 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. 165/01 sono le stesse impiegate dall'art. 2 del D.Lgs. 81/15 per definire le collaborazioni che, nel mondo privato, non possono avere natura autonoma in quanto in esse viene riconosciuta natura subordinata; tale natura subordinata non è configurata nel caso delle P.A., per le quali però è disposto un divieto di stipula.

Le predette norme – sia l'art. 2 del D.Lgs. 81/15 che il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. 165/01 – devono però essere lette, a mio avviso, congiuntamente alla modifica che l'art. 15 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (in G. U. del 13/6/17, cosiddetto Joba Act autonomi) ha apportato all'art. 409 n. 3 del c.p.c..

Ivi infatti si legge: «*La collaborazione si intende coordinata quando, **nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa***»

## RIFORMA PA: D.Lgs. 75/17 in GU del 7/6/17

Quanto indicato nella slide precedente significa – a mio parere - che, nei casi in cui le modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo dalle parti ed il collaboratore organizza autonomamente l'attività, non opera il divieto del co. 5-bis) dell'art. 7 (né l'automatico riconoscimento del rapporto subordinato nel caso di committente privato), poiché non si è nella fattispecie del rapporto le cui *modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*.

Le docenze a contratto delle Università, ad esempio, sono conseguentemente “salve”, mentre nel caso delle altre tipologie di collaborazione occorre prestare ancora più attenzione di prima nel prevedere contrattualmente una serie di elementi, come da slide che segue:

## RIFORMA PA: D.Lgs. 75/17 in GU del 7/6/17

Elementi essenziali per un contratto di co.co.co.:

- Chiara definizione dell'obiettivo/progetto con verifica del relativo raggiungimento
- Chiara evidenza che le modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo
- Espressa indicazione dell'autonomia, evitando ogni clausola che possa apparire un vincolo rispetto ad essa

Ulteriore e forse più stringente problema può essere costituito dalla parte del D.Lgs. 75/17 ove si prevede, peraltro senza introdurre elemento di novità, che le amministrazioni pubbliche possano «stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle altre forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa ... **soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale**».

## **D.Lgs. 75/17 e circ. F.P. 3/17**

La circolare, in primo luogo, afferma che il divieto di stipulare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa è da intendersi come riferito a quella tipologia di contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018 e non già a quelli sottoscritti antecedentemente, anche laddove dispieghino i propri effetti in periodo successivo alla suddetta data.

Peraltro, le P.A. sono chiamate ad evitare comportamenti chiaramente elusivi della norma, ad esempio stipulando contratti in prossimità del 31 dicembre 2017.

## COLLABORAZIONI AMMESSE

Viene poi affermato che, a seguito delle modifiche apportate dalle nuove disposizioni normative,

*“per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati dalla stessa disposizione.*

*Nell’ambito degli incarichi consentiti, **le amministrazioni potranno sottoscrivere, quindi, contratti di collaborazione che non abbiano le caratteristiche di eterorganizzazione vietate all’articolo 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 165/2001 e che rispettino i requisiti dell’articolo 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo”***

## **COLLABORAZIONI VIETATE E AMMESSE**

- Viene dunque confermato che il D.Lgs. 75/17 non ha vietato le collaborazioni in generale ma quelle che non abbiano le caratteristiche del lavoro autonomo; rimangono dunque ammesse, seppur con tutte le altre limitazioni normative, le co.co.co. che possano configurarsi quali lavoro autonomo ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.
- Certamente, la modifica intervenuta nel comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 165/01 (soppressione delle parole «di natura occasionale o coordinata e continuativa») porta alla considerazione che i contratti si devono ora distinguere in contratti di lavoro autonomo (artt. 2222 ss. C.C.) e contratti di lavoro subordinato (art. 2094 C.C.).

## PROROGHE

- Il comma 8 dell'art. 22 del D.Lgs. 75/17 differiva al 1° gennaio 2018 l'entrata in vigore del comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. 165/01, in sintonia con la previsione del divieto di stipula di co.co. co. etero-organizzate (non di tutte le co.co.co.) di cui al D.Lgs. 81/15.
- Il comma 1148 lett.h) della L. 205/17 differisce di un anno la tempistica di entrata in vigore del predetto co. 5-bis), ma non tocca il divieto di cui al D.Lgs. 81/15, divieto che peraltro si potrebbe ritenere superato a fronte della riforma del lavoro flessibile nelle P.A. di cui al D.Lgs. 75/17.
- A fronte di ciò, considerando comunque la natura autonoma che deve permeare le collaborazioni (con o senza la vigenza dell'art. 7 co. 5-bis del D.Lgs. 165/01), ritengo che la suddetta proroga possa essere considerata superflua e quindi come non esistente.


## I FORMAT CONTRATTUALI

■ L'individuazione di un'unica categoria di contratti di lavoro autonomo è sicuramente corretto sotto il profilo civilistico (con problematiche comunque collegate all'applicazione del rito processuale in caso di controversie), ma può scontrarsi – e spesso si scontra – con necessità di ulteriori classificazioni poste dalla normativa tributaria (vedasi infra).

■ In tale contesto, può essere corretto uniformare i format per definirli “contratti di lavoro autonomo”; si evidenzia però che nel contratto dovranno essere presenti elementi affinché, se il prestatore non è professionista, si possa qualificare tributariamente il rapporto quale lavoro autonomo non abituale (connotato da contingenza, secondarietà e sussidiarietà) oppure quale co.co.co. (connotato da coordinamento definito di comune accordo, autonomia e continuità del rapporto). Questi elementi, oltre alla chiara evidenza dell'obiettivo da raggiungere ed alla necessaria verifica dei risultati (nonché all'autonomia ed alla definizione congiunta delle modalità di eventuale coordinamento) sono fondamentali al di là della denominazione che si darà al contratto (e prima ancora al bando).



# POSSIBILITA' DI ATTRIBUZIONE DI INCARICHI ESTERNI



*D.LGS. 165 DEL 30.03.2001 ART. 7*

- le P.A. possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo («di natura occasionale o coordinata e continuativa»: parole soppresse dal D.Lgs 75/17)
- ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria(1),
- in presenza di presupposti di legittimità specificamente indicati

(1) si vedano le slides specifiche sul punto


# CRITERI PER ATTRIBUZIONE DI INCARICHI A ESTERNI



## *Presupposti di legittimità*

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati,
- l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane al suo interno,
- la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata,
- devono essere preventivamente determinati durata, («luogo» parola soppressa dal D.Lgs. 75/17), oggetto e compenso

# CRITERI PER ATTRIBUZIONE DI INCARICHI A ESTERNI



*Presupposti di legittimità, responsabilità e procedure*

- il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell'ente o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti
- le amministrazioni pubbliche devono disciplinare procedure comparative per l'attribuzione di incarichi (rinvio a circ.FP n.2/08)

## **EFFICACIA**

I CONTRATTI RELATIVI A RAPPORTI DI CONSULENZA SONO EFFICACI A DECORRERE DALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE

## RIFORMA PA: D.Lgs. 75/17 in GU del 7/6/17

Viene inserito il co. 5-bis all'art. 7 del D.Lgs. 165/01:

*E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale.*

*I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.*

*Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.*

## **RIFORMA PA: D.Lgs. 75/17 in GU del 7/6/17**

Al comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 165/01 sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'alinea, le parole «Per esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze»,
- dopo le parole «possono conferire» e' inserita la seguente «esclusivamente»
- e le parole «di natura occasionale o coordinata e continuativa,» sono soppresse;



# **AFFIDAMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI : L. 69/09**

## **REQUISITI PROFESSIONALI**

ECCEZIONI ALLA LAUREA SPECIALISTICA PER :

ISCRITTI IN ORDINI O ALBI

ARTE, SPETTACOLO, MESTIERI ARTIGIANALI


ATTIVITA' INFORMATICA

SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA

SERVIZI DI ORIENTAMENTO, COMPRESO IL COLLOCAMENTO

SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI EX D.LGS. 276/03

# **FUNZIONE PUBBLICA : CIRCOLARE N. 2 DEL 11.03.2008**



## **ESCLUSIONI DALLA DISCIPLINA DELL'ART. 7 D.LGS. 165/01**

**NORMATIVA (ART. 3 CO. 77 L. 244/07) :**


- ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO
- NUCLEI DI VALUTAZIONE

## **CIRCOLARE 2/08 : SONO ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI PROCEDURA COMPARATIVA E PUBBLICITA' (NON DI SPECIALIZZAZIONE) LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI**

- si esauriscono in una sola prestazione
- sono caratterizzate da intuitu personae
- compenso di modica entità e comunque congruo
- esempi : partecipazione a convegni e seminari, singola docenza

**LE DEROGHE DI CARATTERE FINANZIARIO SUI LIMITI DI SPESA NON IMPLICANO DEROGHE AI CRITERI DI SCELTA E AGLI OBBLIGHI DI PROCEDURE, PROFESSIONALITA' E TRASPARENZA**

# **FUNZIONE PUBBLICA : CIRCOLARE N. 2 DEL 11.03.2008**



## **CO.CO.CO. – LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE**


OCCASIONALE : SI ESAURISCE IN UNA SOLA AZIONE CHE CONSENTE IL RAGGIUNGIMENTO DEL FINE, PUO' NON ESSERE RICONDUCIBILE A PIANI

COCOCO : CONTINUAZIONE DELLA PRESTAZIONE E COORDINAMENTO CON L'ORGANIZZAZIONE

RILEVANZA DISTINZIONE : ANCHE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI PROCEDURALI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO



# **BOZZA REGOLAMENTO : CIRC. N. 2 DEL 11.03.2008**



## **PROCEDURA ORDINARIA**

La struttura interessata formula richiesta all'Ufficio Personale

L'ufficio personale verifica l'impossibilità di ricorrere a risorse interne e decide il ricorso a collaborazione esterna

La struttura interessata predispone apposito avviso contenente fra l'altro :

definizione dell'oggetto dell'incarico

requisiti richiesti

durata e compenso

termine per presentazione curriculum e criteri selezione


Viene dato corso alla procedura comparativa

## **PROCEDURA ALTERNATIVA**

Per incarichi di assistenza legale e tecnica e per esigenze di celerità :

- Predisposizione annuale di elenchi e albi di personale altamente qualificato
- Sulla base di appositi avvisi e selezioni

# **BOZZA REGOLAMENTO : CIRC. N. 2 DEL 11.03.2008**



## **DISCIPLINA ESCLUSIONI**

Componenti di organismi di controllo interno e nuclei di valutazione  
Esclusioni da obblighi di procedura comparativa e pubblicità : occasionali

## **DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

Divieti di rinnovo e disciplina casistiche di proroga (completamento progetti)  
Procedure per la verifica dei risultati  
Richiamo alle norme in tema di pubblicità ed efficacia

## INCARICHI UNIVERSITA'

### **LEGGE 232/16 COMMA 303:**

Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca e di valorizzare le attività di supporto delle stesse gli atti e contratti di cui all'art. 7 co 6 stipulati dalle università non sono soggetti al controllo Corte ex art. 3 co. 1 lett. f-bis della L. 20/94

#### Controlli Corte

f-bis) atti e contratti di cui all'[articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#);  
(lettera introdotta dall'art. 17, comma 30, legge n. 102 del 2009)

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'[articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#);

(lettera introdotta dall'art. 17, comma 30, legge n. 102 del 2009)

#### Art. 1 co. 9 l. 266/05

9. Fermo quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.

## Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

### **Art. 1, co. 303 lett. a) – Eliminazione controllo preventivo legittimità Corte dei Conti**

Sorgono comunque dubbi sul fatto che il controllo preventivo di legittimità risulti completamente eliminato oppure no.

Si ricorda che l'art. 17, co. 30 del D.L. 78/2009, conv. in Legge 102/2009 aveva modificato la previsione dell'art. 3, co. 1 della Legge 20/1994 introducendo nuove categorie di atti ed attività sottoposte al controllo preventivo di legittimità della corte dei conti.

Infatti la norma dopo le modifiche prevede che:

*“Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:*

***f-bis)*** *atti e contratti di cui all'art. 7, co. 6, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni;*

***f-ter)*** *atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, co. 9, della legge 23 dicembre 2005 n. 266”.*

## CONTROLLO PREVENTIVO

Per gli atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, co. 9, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 formalmente sembrerebbe restare il controllo preventivo ai sensi dell'*art. 3, lett. f-ter, Legge 20/1994*, ma solo se non si rientra nella fattispecie dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/01 (salvo inoltre ritenere applicabile l'orientamento della Corte Costituzionale con la sentenza del 13 Aprile 2010 n. 172 che affermava destinatarie del controllo solo le amministrazioni centrali).

Invero, per le prestazioni aventi ad oggetto consulenza e/o studio, non assume rilevanza la condizione soggettiva di colui che risulta destinatario dell'incarico.

Si può quindi ritenere che siano soggetti al controllo preventivo tutti gli atti con contratti stipulati con prestatori che non assumano individualmente l'incarico (società di persone e di capitali) e rientrino nelle ipotesi di consulenza e/o studio con contratti non disciplinati dal D.Lgs. 165/01

## **Jobs Act autonomi: le tutele per i professionisti**

Viene introdotta una disciplina più favorevole in caso di malattia, infortunio e gravidanza.

In queste circostanze, se si svolge un'attività continuativa per il committente,

- il rapporto di impiego non si estingue (senza diritto a corrispettivo) e può essere sospeso fino a 150 giorni (salvo il venir meno dell'interesse del "datore")
- in caso di maternità, previo consenso del committente, la neo-mamma potrà essere sostituita da altri colleghi di fiducia, in possesso dei requisiti professionali;
- se la malattia o l'infortunio è molto grave, si può interrompere il versamento di contributi e premi fino a due anni (si restituiranno in rate mensili)

Viene definitivamente specificato che tutti gli esborsi per l'esecuzione di un incarico sostenute dal "committente" non costituiscono compensi in natura per il professionista (vale a dire non concorrono a formare il suo reddito).

## **L. 81/17: aumenti Inps**

Dal 1° luglio 2017 la Dis-coll, l'indennità di disoccupazione per i collaboratori, anche a progetto, diventa strutturale, e viene estesa ad assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

A fronte di ciò, si ha un incremento dell'aliquota contributiva dello 0,51 per cento per i soggetti non dotati di altra copertura previdenziale obbligatoria a favore dei quali è riconosciuta la dis-coll.

È affidata, invece, a una delega l'estensione delle tutele di malattia e maternità anche ai professionisti "non ordinisti" e cioè gli iscritti alla gestione separata Inps, rimettendo al governo la possibilità di prevedere un'aliquota aggiuntiva per essi al massimo di 0,5 punti percentuali.

## **L. 81/17: aumenti Inps**

L'INPS ha fornito le istruzioni operative in relazione alla nuova aliquota contributiva della Gestione Separata prevista dal c.d. Jobs Act lavoro autonomo.

Come precisato dall'Istituto l'aliquota del 33,23% (comprensiva della maggiorazione dello 0,51% per la DIS-COLL) interessa i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA i cui compensi derivano unicamente da:

- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica;
- tutte le co.co.co., anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali (intese come le vecchie “mini co.co.co.”, che non sono da confondere con il lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67 Tuir);
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.



## L. 81/17: aumenti Inps

Restano esclusi dall'aumento dell'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento i compensi corrisposti come:

- Componenti commissioni e collegi (tranne cda per cui vedasi slide precedente);
- Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
- Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);
- Rapporti occasionali autonomi ex art. 67 Tuir (legge 326/2003 art. 44);
- Associati in partecipazione (non ancora cessati);
- Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell'anno 2006, all'articolo 1, comma 300).

L'aliquota si applica ai compensi corrisposti dal 1° luglio 2017 ed i versamenti contributivi dei soggetti interessati all'aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017 possono essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza sanzioni

**(INPS – [Circolare n. 122 del 28 luglio 2017](#)).**

# Le nuove aliquote INPS gestione separata

## TABELLA AUMENTI PREVISTI

<u>Anno</u>	<u>no copertura</u>	<u>altra copertura</u>
2012	27,72	18
2013	27,72	20
2014	28,72	22
2015	30,72	23,50
2016	31,72	24
<b>2017 fino 30/6</b>	<b>32,72</b>	<b>24</b>
<b>2017 dal 1/7</b>	<b>33,23 escl.occas/collegiali</b>	<b>24</b>
2018	34,23 escl.occas/collegiali	24

## **Jobs autonomi: bandi pubblici**

Nel testo sono contenute una serie di disposizioni finalizzate a facilitare la prestazione di servizi da parte di professionisti a favore della Pubblica amministrazione.

La norma dispone che le amministrazioni appaltanti implementino bandi di gara che consentano la partecipazione, per la prestazione di servizi e l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, anche ai lavoratori autonomi.

Le amministrazioni dovranno favorire tanto l'accesso dei lavoratori autonomi alle informazioni relative alle gare pubbliche, usufruendo di sportelli appositamente dedicati a loro e da costituirsi presso i centri per l'impiego e gli organismi accreditati, quanto la partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Per l'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, il disegno di legge estende ai lavoratori autonomi, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire reti di esercenti la professione, consentendo, quindi, agli stessi di partecipare ai bandi anche per il tramite delle reti di imprese, pure in forma di reti miste.

Analogamente, la partecipazione ai bandi potrà avvenire anche attraverso consorzi stabili professionali ed associazioni temporanee professionali.

## Jobs autonomi: profili fiscali

La novità di maggiore impatto è sicuramente quella che riguarda l'ipotesi del riaddebito analitico in fattura al committente da parte del professionista che ha sostenuto in proprio i costi.

Infatti, poiché (ai sensi del comma 2 dell'articolo 54 del Tuir) determinate spese (prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande) sono deducibili in forma limitata per il soggetto che svolge abitualmente l'arte o la professione (precisamente nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta), in tutti i casi in cui l'accordo con il cliente ne prevedeva il riaddebito analitico, l'applicazione delle norme portava ad un risultato decisamente penalizzante e privo di sistematicità: l'importo delle spese costituiva compenso imponibile al 100%, ma, allo stesso tempo, incontrava una forte limitazione alla deducibilità che poteva anche essere duplice, sommando il "paletto" del 75% dell'importo con quello del 2% dei compensi (Circolare n. 53/E/2008).

A fronte di ciò, pur detraendo l'Iva, il professionista riaddebitava il totale della fattura di ristorante e albergo ricevuta (gravandola poi di Cp e Iva), di fatto in parte recuperando l'indeducibilità parziale Irpef; con la deducibilità totale, il committente ha diritto a vedersi riaddebitato il solo imponibile (oltre Cp ed Iva delle spese di albergo e ristorante). Rimane però il problema dell'eventuale indetraibilità Iva in caso di prestazioni esenti

## Le norme definitive: L. 81/17

ATTO SENATO N. 2233-bis – CAMERA 4135: Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato: approvato dalla Camera e ritrasmesso al Senato il 14.03.17.

### ■Art. 1.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.

### ■Art. 2.

*(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali)*

1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, **tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

# Legge 81/17

## *Art. 3 - (Clausole e condotte abusive)*

■ 1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

## *Art. 4 - (Apporti originali e invenzioni del lavoratore)*

■ 1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

# Atti pubblici

*Art. 5. (Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche)*

Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;
- b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
- c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).

## Indennità di disoccupazione: art. 7

All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 (*i co.co.co.*) nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile.

A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.



## **Redditi di lavoro autonomo derivante da esercizio di arti e professioni**

### *Art. 7. (Disposizioni fiscali e sociali)*

All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista ».

Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

## Legge 81/17

### Art. 9. (*Deducibilità spese di formazione*)

All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti:

«Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.

Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà ».

# Appalti pubblici

Art. 12. *(Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati)*

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 10, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

- a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;
- b) di costituire consorzi stabili professionali;
- c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.

## Gravidanza, malattia e infortunio: art. 14

- 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, **la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni** per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.
- 2. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la **possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome**, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, **da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse**, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

## Lavoro agile o smart working

Lo smart working si configura come una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» : non è quindi una nuova tipologia contrattuale, ma una modalità caratterizzata dall'utilizzo di strumenti tecnologici, eseguito in parte all'interno dell'azienda, in parte all'esterno. Si prevede che l'accordo scritto tra azienda e lavoratore dovrà disciplinare i tempi di riposo e cioè il cosiddetto diritto alla disconnessione.

Il trattamento economico e normativo non dovrà essere inferiore a quello applicato ai colleghi che svolgono le stesse mansioni all'interno dell'impresa in attuazione dei contratti collettivi, non solo nazionali, ma anche aziendali.

Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs 165/01, fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

## **Il nuovo lavoro occasionale: D.L. 50/17 art. 54-bis**

### ***Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale.***

Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- *a)* per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- *b)* per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- *c)* per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.



# **GLI ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA**



# PROFILI NORMATIVI

- NORMATIVA SOSTANZIALE

- DPR 917/86 : 6 CATEGORIE REDDITUALI

- NORMATIVA PROCEDURALE

- DPR 600/73 : ART. DA 23 A 30





# NORMATIVA SOSTANZIALE


- CATEGORIE REDDITUALI DPR 917/86
  - REDDITI FONDIARI
  - REDDITI DI CAPITALE
  - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (art. 49 e 51) E ASSIMILATI (art. 50 e 52)
  - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (art. 53)
  - REDDITI D'IMPRESA
  - REDDITI DIVERSI (art. 67)



# NORMATIVA PROCEDURALE

- **GLI OBBLIGHI DEL SOSTITUTO (DPR 600/73)**
- ART. 23 PER LAVORO DIPENDENTE (art. 49, 51 TUIR)
- ART. 24 PER REDDITI ASSIMILATI LAV. DIPEND. TE (art. 50, 52 TUIR)
- ART. 25 PER LAVORO AUTONOMO ABITUALE (art. 53) NON ABITUALE (art. 67/L) RESIDENTI E NON, DIRITTI AUTORE (art. 53/2)
- ART. 25-BIS PER PROVVIGIONI ABITUALI (art. 55) NON ABITUALI (art. 67/i TUIR)
- ART. 26-27 PER REDDITI CAPITALE (art. 44 TUIR)
- ART. 28 PER CONTRIBUTI A IMPRESE (art. 55 TUIR)
- ART. 30 PER PREMI E VINCITE (art. 67/d TUIR)
- Legge 413/1991 PER INDENNITA' ESPROPRI

## **OBBLIGO DI RITENUTA**




### **NASCE A PRESCINDERE DALL'ESISTENZA DI RAPPORTO CONTRATTUALE SOTTOSTANTE :**

Lavoro autonomo : avvocato distrattario (si vedano : parere Avvocatura dello Stato n. 43392/92; R.Min. Fin. n.8/1619 del 8/11/91 e Circ. Min. Fin. n.203/E-III-7-1260 del 6/12/94)

Lavoro dipendente : risoluzione 481/E/2008.

Redditi assimilati a lavoro dipendente : datore di lavoro delegato a prelevare e a versare assegno di mantenimento all'ex coniuge

## **RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE**




### **RISOLUZIONE N. 481/E DEL 19.12.08 :**

L'erogazione di somme qualificate come redditi di lavoro dipendente implica l'obbligo di operare le ritenute ex art. 23 del Dpr 600/73 anche se il soggetto erogatore non è il datore di lavoro.

Nel caso specifico, si trattava di somme erogate dalla stazione appaltante ai dipendenti dell'appaltatore in quanto responsabile solidale ex art. 1676 del codice civile.

In sintesi : rileva in ogni caso la natura oggettiva del reddito

# LA QUALIFICAZIONE TRIBUTARIA



## *GLI OBBLIGHI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA*

### LAVORO AUTONOMO ABITUALE :

- ritenuta irpef 20% (30% per i non residenti),
- no Inps/Inail/Irap,
- fattura emessa dal professionista con Iva e C.P.,
- obbligo di certificazione CU e mod. 770

### LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

- ritenuta irpef 20% (30% per i non residenti)
- no Inail; sì Irap, sì Inps oltre 5.000 euro
- nota emessa dal prestatore senza Iva nè C.P.,
- obbligo di certificazione CU e mod. 770

### CO.CO.CO.

- ritenute Irpef a scaglioni con cedolino paga,
- ritenute e versamento Inps, Inail; sì Irap
- obbligo CU e mod. 770

# **PROFILI TRIBUTARI : COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

## *ELEMENTI CHE CONNOTANO LA QUALIFICAZIONE*

PROGETTO (non piu' PROGRAMMA DI LAVORO O FASE DI ESSO)

AUTONOMIA NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'


COORDINAMENTO CON LA STRUTTURA DEL COMMITTENTE (da rileggere alla luce del D.Lgs. 81/15)

CONTINUITA' DEL RAPPORTO : problematiche numero giorni

ASSENZA DI MEZZI ORGANIZZATI IN CAPO AL COLLABORATORE

RETRIBUZIONE PERIODICA PRESTABILITA

# COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA



## *LINEE DI DEMARCAZIONE CON L'OCCASIONALITA'*

COORDINAMENTO CON LA STRUTTURA DEL COMMITTENTE : in assenza di coordinamento, non sussiste il problema tempo; si parla infatti di TERMINE per l'esecuzione dell'incarico e non di ARCO TEMPORALE sul quale si svolge il rapporto


CONTINUITA' DEL RAPPORTO :

- Non esiste un termine avente fonte normativa
- Cassazione : contingenza, secondarietà sussidiarietà
- Ipotesi di regolamentazione interna : ancorare la contingenza ai 30 gg

SOLUZIONI OPERATIVE in presenza di coordinamento :

- Rapporti oltre 30 gg. : certamente co.co.co.
- Rapporti fino a 30 gg : tendenzialmente occasionali ma nella consapevolezza di poterli comunque qualificare come "mini co.co.co."

# LAVORO AUTONOMO ABITUALE



## *LA QUANTIFICAZIONE DEL COSTO/IMPEGNO DI SPESA*

IL COMPENSO DEVE ESSERE MAGGIORATO DI :


- Cassa di previdenza (2% o 4%) o rivalsa Inps (4%),
- Iva, normalmente in misura del 22%

IL COMPENSO NON RILEVA AI FINI IRAP

ATTENZIONE AI NON RESIDENTI



# LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE




## *LA QUANTIFICAZIONE DEL COSTO/IMPEGNO DI SPESA*

OLTRE IL COMPENSO OCCORRE COMPUTARE :

- Il carico Irap (3,9/8,5%)
- Il carico Inps (2/3 del contributo sono a carico del committente) se :
  - l'ammontare del compenso supera 5.000 euro,
  - il percipiente dichiara di aver già superato 5.000 euro

IL COMPENSO NON RILEVA AI FINI IVA

# COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA



## *LA QUANTIFICAZIONE DEL COSTO/IMPEGNO DI SPESA*

OLTRE IL COMPENSO OCCORRE COMPUTARE :

- Il carico Irap (3,9/8,5%)
- Il carico Inps (2/3 del contributo sono a carico del committente) le cui aliquote sono :
  - 24% per soggetti dotati di altra copertura obbligatoria,
  - 24% per i soggetti titolari di pensione diretta,
  - 32,72% per i soggetti non dotati di copertura obbligatoria
- Il carico INAIL

# PROFESSIONISTI

## ■ ASPETTI IVA

- ☐ Momento emissione fatture e progetti di parcella

## ■ ASPETTI PREVIDENZIALI

- ☐ Rivalsa a Cassa ovvero Inps
- ☐ Doppie rivalse, rivalse differenziate per studi associati

## ■ RITENUTA IRPEF

- ☐ Determinazione base imponibile
- ☐ Professionisti senza ritenuta

## ■ NON RESIDENTI

- ☐ Aspetti legati alle ritenute ed alle Convenzioni contro le doppie imposizioni
- ☐ Profili Iva

## RITENUTE A PROFESSIONISTI MINIMI

### SITUAZIONI POSSIBILI FINO AL 2011

#### **A) «nuove iniziative produttive» ex art. 13 L. 388/2000**

Emettono fatture con Iva,

Non deve essere operata ritenuta Irpef se la fattura contiene la dizione :  
«compenso non soggetto a ritenuta in quanto il percipiente fruisce delle agevolazioni di cui all'art. 13 della L. 388/00

#### **B) «minimi in franchigia Iva» ex art. 1 commi 96 ss. L. 244/07**

Emettono fattura senza Iva, citando l'art. 1 comma 100 della L. 244/07

Le somme erogate devono sempre essere assoggettate a ritenuta Irpef

# RITENUTE A PROFESSIONISTI MINIMI

## SITUAZIONI POSSIBILI DAL 2012 al 2014

### **A) «nuove iniziative produttive» ex art. 13 L. 388/2000**

Emettono fatture con Iva,

Non deve essere operata ritenuta Irpef se la fattura contiene la dizione :  
«compenso non soggetto a ritenuta in quanto il percipiente fruisce delle agevolazioni di cui all'art. 13 della L. 388/00

### **B) «nuovi minimi» ex art. 27 D.L. 98/11**

Emettono fattura senza Iva, citando l'art. 1 comma 100 della L. 244/07

Le somme erogate ai nuovi “minimi” non devono essere assoggettate a ritenuta d'acconto a condizione che il percipiente rilasci specifica dichiarazione nella quale attesta che il reddito, cui le somme erogate afferiscono, è soggetto all'imposta sostitutiva di cui all'art. 27 del D.L. 98/11.

**Il regime è stato prorogato per tutto il 2015 e chi lo ha scelto (anche nel 2015) può rimanervi finché ha i requisiti**

## I MINIMI /FORFETTARI DAL 2015

**LEGGE 190/14 (commi da 54 a 89)**

**poi modificata da L. 208/15:**

previsto un nuovo regime dei minimi che, a partire dal 1° gennaio 2015 o 2016, può essere utilizzato da parte di  
persone fisiche che operano come professionisti  
o come esercenti di attività d'impresa (ditte individuali)  
e che hanno tutta una serie di requisiti diversificati per tipologie di attività

# I FORFETTARI

## LEGGE 190/14 (commi da 54 a 89):

I contribuenti non esercitano la rivalsa dell'IVA (così come non hanno diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti) e sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi concomitanti, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

Il reddito imponibile è determinato applicando un coefficiente di redditività (che varia in base all'attività esercitata) alla somma dei ricavi percepiti in un determinato periodo d'imposta (in particolari fattispecie è prevista la riduzione di un terzo del reddito per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e per i due periodi d'imposta successivi).

Sul reddito imponibile così determinato si applica l'imposta sostitutiva

## I FORFETTARI

### **LEGGE 190/14 (commi da 54 a 89):**

I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto d'imposta.

A tale fine, i contribuenti **rilasciano un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Con la fattura elettronica (che è firmata) è sufficiente l'indicazione in fattura

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluno dei requisiti richiesti



## I DOCENTI A CONTRATTO NELLE UNIVERSITA'

*PREMESSA:*

*Nel caso di professionisti opera l'assorbimento nella professione*

*Diversamente, il rapporto si qualifica come collaborazione coordinata e continuativa*

## I DOCENTI A CONTRATTO CON PARTITA IVA

- La fatturazione, secondo la previsione di cui all'art. 21 del Dpr 633/72, deve rispecchiare il rapporto contrattuale: deve essere emessa dal prestatore nei confronti del committente.
- La fattura emessa da una società nei confronti dell'Ateneo implica dunque che il rapporto contrattuale sia stato concluso dall'Ateneo con la società e non con una persona fisica; ovviamente, nel caso di contratto concluso con una società, dovrà essere precisato in contratto che la prestazione è eseguita dalla persona fisica.
- Su questo panorama generale, si possono poi inserire diverse casistiche relative agli incarichi di insegnamento (ed alle prestazioni a contenuto intellettuale in genere) che vengono esemplificate nelle slide che seguono.

## I DOCENTI A CONTRATTO : LE S.T.P.

### **Casistica delle società fra professionisti (STP):**

la L. 183/11, all'art. 10, ha disposto che i professionisti possono costituire fra loro società, nelle diverse forme previste dal Codice civile, per l'esercizio di attività professionali;

la norma di legge citata prevede espressamente che sia obbligatorio indicare il nominativo del professionista che esegue le singole prestazioni.

In tali circostanze, quindi, IL COMMITTENTE dovrà contrarre con la società, specificando il nominativo dell'incaricato; la fattura sarà poi legittimamente emessa dalla STP.

Infatti, le STP possono per legge svolgere attività a contenuto professionale; si deve però trattare di società che sono iscritte in apposita sezione del Registro Imprese, per l'appunto destinata alle società tra professionisti.

## **I DOCENTI A CONTRATTO : CASISTICHE PARTICOLARI**

Talora accade invece che società non costituite in forma di STP abbiano come soci e/o come amministratori soggetti che hanno requisiti tali per cui vengano dall'Ateneo individuati al fine di svolgere attività di insegnamento (specie in attività di laboratorio);

per quanto esposto in relazione all'art. 21 del Dpr 633/72, ritengo non sia consentita l'emissione della fattura da parte della società se il contratto viene concluso con la persona fisica (e non con la società).

Occorre peraltro valutare la legittimità della stipula di un contratto di insegnamento (in materie diverse da quelle legate ad attività laboratoriali o connesse) con una società che non sia costituita in forma di STP.

## I DOCENTI A CONTRATTO : GLI STUDI ASSOCIATI

- Lo studio associato non ha personalità giuridica autonoma, ma è semplicemente una costruzione fiscalmente rilevante ai fini della ripartizione di compensi ed oneri. Per tale ragione, a mio parere, il contratto di insegnamento potrebbe essere stipulato con la persona fisica, la quale peraltro deve dichiarare che l'attività in oggetto è svolta all'interno dello studio associato; in tale evenienza, dal punto di vista fiscale, è legittima l'emissione di fattura da parte dello studio associato.
- Un'ultima casistica può essere quella delle "Stp fra avvocati" di cui al D.Lgs. 96/01; si tratta di fattispecie diversa da quella sopra citata e disciplinata dalla L. 183/11. Le "Stp fra avvocati", infatti, non hanno personalità giuridica autonoma; ritengo quindi che, ai fini della fatturazione, si possano applicare le stesse regole sposte per lo studio associato.

## **I DOCENTI A CONTRATTO CO.CO.CO.**

### **QUADRO NORMATIVO**

- L'art. 23, co. 1, l. n. 240/2010 stabilisce la possibilità di attribuire incarichi di insegnamento, a titolo gratuito od oneroso, a esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, anche sulla base di specifiche convenzioni. In questa ipotesi, la designazione del docente prescinde dal ricorso alla procedura di valutazione comparativa e i contratti sono stipulati dal Rettore su proposta dei competenti organi accademici.
- Nel comma 2 si prevede, invece, l'ipotesi di affidamento di incarichi di docenza a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali mediante espletamento di procedure che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Tali contratti possono essere attribuiti esclusivamente a titolo oneroso.
- Infine, nel comma 3 si disciplina la possibilità di attribuire incarichi di insegnamento, a titolo oneroso, a studiosi o professionisti stranieri di chiara fama

# I DOCENTI A CONTRATTO CO.CO.CO.

## POSIZIONE CRUI

Con specifico riferimento agli incarichi d'insegnamento, di cui all'art. 23, l. n. 240/2010, questi non sono riconducibili all'interno del divieto posto dal d.lgs. n. 81/2015, vale a dire della «modalità di esecuzione [...] organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» (le cd. collaborazioni etero-organizzate). Infatti, difettano almeno due requisiti stabiliti dall'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015:

- Il requisito dell'esclusività dell'apporto personale non è riconducibile agli incarichi **ex** art. 23, l. n. 240/2010,
- Il concetto di etero-organizzazione implica che il committente dovrebbe decidere il “dove” (in quali locali deve svolgersi la prestazione) e il “quando” (gli intervalli temporali della stessa prestazione con riferimento, per esempio, all'orario e ai giorni), ma «anche» il contenuto e le concrete modalità di esecuzione della stessa prestazione.

## **Le società fra professionisti : Legge 183/11 art. 10**

I professionisti possono costituire società nella forma di società semplice, snc, sas, srl, spa e società in accomandita per azioni anche con soci non professionisti (solo di capitale) con l'indicazione, nella denominazione, di "società tra professionisti".

Nell'atto costitutivo devono essere indicate, tra le altre cose, i criteri e le modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta e la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente (in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente)

La società può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali, mentre la partecipazione di un professionista alla società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti

Resta da definire la qualificazione tributaria dei redditi prodotti ed il conseguente eventuale obbligo di ritenuta



## Le società fra professionisti : qualificazione tributaria

### Disegno di legge in materia di semplificazioni

(Atto Senato n. 958)

Art. 27 co. 4

Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**NEL D-LGS. 175/14** non è però stata trasfusa la predetta norma e quindi la qualificazione è di redditi d'impresa, senza ritenuta.

# OCCASIONALI

## ■ DOCUMENTAZIONE

- ☐ Le note e le dichiarazioni da rilasciare
- ☐ Il bollo

## ■ RIMBORSI SPESE

- ☐ Regime di imponibilità ai fini della ritenuta

## ■ DISCIPLINA INPS

- ☐ Franchigia 5.000 euro
- ☐ Principio di cassa


## ■ NON RESIDENTI

- ☐ Ris, 69/E/03

	<i>Descrizione</i>	<i>Parziale Importo</i>	<i>Totale Importo</i>
A	Compenso lordo	0,00=	0,00=
B	Spese documentate da rimborsare di cui alla seguente specifica (si allega copia della documentazione): - Viaggio - Vitto - Alloggio - Trasporto - Altre	0,00= 0,00= 0,00= 0,00= 0,00=	0,00=
C	<b>Totale compenso e rimborsi</b>		<b>A + B) 0,00=</b>
D	Base imponibile contributo INPS dall'art.44, comma 2, della Legge 326/2003 per la parte eccedente la franchigia di € 5.000,00= relativa all'anno 2012	A) 0,00=	
E	Quota 1/3 contributo INPS a carico prestatore nei limiti dello scaglione e/o massimale ("D" / 100 * 24% o 33,72%) / 3 = 0,00=		0,00=
F	Ritenuta alla Fonte 20% art.25 del D.P.R. 600/1973 (da calcolare su "C")		0,00=
G	<b>Netto da corrispondere</b>		<b>C - (E + F) 0,00=</b>

Marca da Bollo sull'originale € 2,00  
(se l'importo alla lettera "C" supera € 77,47=)


# DISCIPLINA DEI RIMBORSI SPESE PER LE RITENUTE



*OCCORRE QUALIFICARE TRIBUTARIAMENTE IL  
COMPENSO AL QUALE IL RIMBORSO ACCEDE*

- ✓ LAVORO AUTONOMO ABITUALE EX ART. 53 COMMA 1 TUIR
- ✓ LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE EX ART. 67 COMMA 1 LETT. L)
- ✓ CO.CO.CO. EX ART. 50 LETT. C-BIS)
- ✓ BORSE EX ART. 50 LETT. C)
- ✓ RIMBORSI IN ASSENZA DI COMPENSI


# LAVORO AUTONOMO ABITUALE



*ART. 53 COMMA 1 DPR 917/86*

- ✓ RIMBORSI = IMPONIBILE C.P. E IVA
- ✓ RIMBORSI = IMPONIBILE AI FINI DELLA RITENUTA IRPEF
- ✓ ECCEZIONE : SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO
- ✓ NON RESIDENTI : STESSA REGOLE, SALVO APPLICAZIONE CONVENZIONE BILATERALE
- ✓ PROBLEMA RISOLTO CON D.LGS. 175/14 : ASSUNZIONE DIRETTA DELL'ONERE DA PARTE DEL COMMITTENTE

# LAVORO AUTONOMO ABITUALE



## *GIURISPRUDENZA E PRASSI*

- ✓ C.M. 32/73 : esclusione Iva per spese anticipate **in nome e per conto**
- ✓ C.T.C. 785 DEL 27.01.94 : esclusione da ritenuta sui prepagati
- ✓ Rm 20/E/98 : obbligo di ritenuta sui rimborsi liquidati a fronte di previa anticipazione forfettaria da parte del committente
- ✓ Ris. 69/E/03 : obbligo di ritenuta sui rimborsi, anche a non residenti
- ✓ DRE Piemonte 18.5.06 (risposta verbale) : ritenuta sui prepagati
- ✓ DL 223 del 4 luglio 2006 e CM 28/E/06, CM 53/E/08

## **Vitto e alloggio Professionisti: art. 10 D.LGS. 175/14**

Le prestazioni alberghiere e di somministrazione acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

**Cade quindi il problema della rifatturazione ad opera del professionista se la fattura è intestata al committente e da questi pagata.**

**Rimane fermo che il professionista deve fatturare (con Cp ed Iva) le spese dallo stesso sostenute ed addebitate al committente**

# LAVORO AUTONOMO E SPESE DI VIAGGIO

## D.L. 193/16

All'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «alimenti e bevande» sono inserite le seguenti: «, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto,».


La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Art. 54 co. 5 secondo periodo

*Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista*




# LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE



*ART. 67 COMMA 1 LETT. L) PRIMA PARTE  
DPR 917/86*

- ✓ RIMBORSI = IMPONIBILE AI FINI DELLA RITENUTA IRPEF
- ✓ ECCEZIONE : SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO
- ✓ NON RESIDENTI : STESSE REGOLE, SALVO APPLICAZIONE CONVENZIONE BILATERALE
- ✓ PROBLEMA RISOLTO CON D-LGS. 175/14 E CIRC. 31/E/14 : ASSUNZIONE DIRETTA DELL'ONERE DA PARTE DEL COMMITTENTE


# LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE



*ART. 67 COMMA 1 LETT. L) PRIMA PARTE  
DPR 917/86 : ESEMPIO NUMERICO*

	✓Soggetto sotto 5.000	oltre 5.000
✓COMPENSO	1.000	1.000
✓RIMBORSO BIGLIETTO TRENO	100	100
✓IMPONIBILE IRPEF	1.100	1.100
✓IMPONIBILE INPS	0	1.000

# COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA



*ART. 50 COMMA 1 LETT. C-BIS) DPR 917/86*

- ✓ REGOLE VALIDE PER I DIPENDENTI
- ✓ INDIVIDUAZIONE COMUNE SEDE DI LAVORO
- ✓ IN CASO DI PLURALITA' SEDI : RESIDENZA DEL CO.CO.CO. (molta attenzione nell'applicazione della circostanza)
- ✓ NON RESIDENTI : STESSE REGOLE SALVO APPLICAZIONE CONVENZIONE BILATERALE

## RIMBORSI IN ASSENZA DI COMPENSI

*MOLTA ATTENZIONE ALLA LETTERA DI INCARICO  
PER NON OPERARE RITENUTA OCCORRE CHE*

*(a favore : DRE Toscana, interpello Università Firenze, febbraio 2006;  
contro : DRE Umbria, interpello Università Perugia, maggio 2007; DRE  
Sardegna, interpello Università Cagliari, febbraio 2011) :*

- ✓ NON SIA PREVISTA ALCUNA FORMA DI COMPENSO
- ✓ DEVE TRATTARSI DI RIMBORSO ANALITICO DI SPESE DOCUMENTATE
- ✓ LA PRESENZA DI COMPENSI, ANCHE MINIMI, E/O DI RIMBORSI FORFETTARI CONDIZIONA IL TRATTAMENTO ANCHE DEGLI ANALITICI : SI RITORNA ALLA FATTISPECIE DELL'OCCASIONALE
- ✓ IL RIMBORSO FORFETTARIO HA NATURA DI COMPENSO
- ✓ IL RIMBORSO CHILOMETRICO, ANCORCHE' SIA DEFINITO ANALITICO DALLA CM 1/RT/73, SI RITIENE NON CONSENTA DI NON OPERARE RITENUTA

## **RIMBORSI IN ASSENZA DI COMPENSI**

La posizione dell'Agenzia delle Entrate in punto di rimborsi spese e di anticipazioni di spese a favore di professionisti è molto rigida e si estende talora oltre le espresse previsioni normative. E' infatti sufficiente il richiamo alle circolari 28/E/06 e 53/E/08 per evidenziare che i professionisti, per ogni tipologia di rimborso spese di viaggio vitto e alloggio devono comunque emettere fattura (con Cassa previdenza, Iva e ritenuta), ivi compresa la fattispecie in cui l'onere sia sostenuto direttamente dal committente.

Escludendo il caso dei professionisti,, se vengono erogate somme non aventi qualificazione tributaria alcuna fra quelle di cui al Dpr 917/86 – e nel convincimento di chi scrive tali sono, in quanto mere reintegrazioni patrimoniali, i rimborsi di spese documentate in assenza di compenso – allora non può operare alcune delle disposizioni di cui agli articoli da 23 a 30 del Dpr 600/73.

Con riferimento specifico al caso dei rimborsi di spese documentate in assenza di compenso, si deve però rappresentare l'esistenza di alcune posizioni di Direzioni Regionali che chiaramente sostengono la tesi dell'imponibilità ai sensi dell'art. 25 del Dpr 600/73; in particolare, si segnala la DRE Sardegna, risposta prot. 921-5240/2011 del 24.02.11, in risposta a quesito dell'Università di Cagliari circa la possibilità di non assoggettare a ritenuta i rimborsi di spese documentate erogati a persona fisica che era intervenuta gratuitamente ad un seminario.

## **RIMBORSI IN ASSENZA DI COMPENSI**

*LA CASISTICA DEL VOLONTARIATO : DRE Emilia Romagna,  
Prot. 909 -12382/2010 del 3 marzo 2010*

Punto centrale del ragionamento che si ritiene possibile è il riferimento all'art. 2 della L. 266/91, correttamente ed opportunamente richiamato nel quesito che ha dato origine alla risposta della DRE emiliana.

Ivi si legge che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Ecco allora che, con tale chiave di lettura, anche la qualità di lavoratore autonomo viene meno al configurarsi dell'attività di volontariato ed il rapporto si instaura fra l'ente ed una persona fisica anziché tra ente e lavoratore autonomo.

Seguendo tale linea interpretativa, può venir meno il problema delle posizioni dell'Agenzia circa i lavoratori autonomi, ma rimane l'annoso problema dei rimborsi di spese in assenza di compensi, normalmente invece condotta in relazione a coloro che non svolgono attività in forma abituale.

Volendo abbracciare la tesi – peraltro meno prudente – della non rilevanza reddituale né Iva dei rimborsi in questione, si ritiene corretto che il percipiente non emetta alcun documento fiscalmente rilevante ai fini Iva (leggasi : non emetta alcuna fattura in cui sia citato l'art. 15 per l'esclusione da Iva e da ritenuta): il rapporto di volontariato, incompatibile con il lavoro autonomo, nasce tra ente e persona fisica (non soggetto Iva in quanto non operante nell'esercizio di professione ex art. 5 del Dpr 633/72).

## RIMBORSI IN ASSENZA DI COMPENSI

Con la risoluzione 49/E/13, l'Agenzia delle Entrate ha finalmente assunto una posizione definita su una situazione che aveva visto un susseguirsi di pronunce di segno assolutamente opposto da parte di diverse Direzioni Regionali: il caso del rimborso delle spese documentate a soggetti che non percepiscono alcun compenso.

Preliminarmente, l'Agenzia ribadisce che, in linea di principio, per i professionisti e per i lavoratori autonomi occasionali i rimborsi spese, anche se documentati, hanno natura di compenso e come tali devono essere assoggettati a ritenuta fiscale Irpef ai sensi dell'art. 25 del Dpr 600/73.

Tuttavia, nel solo caso in cui il percipiente non sia un lavoratore autonomo abituale, il mero rimborso di spese documentate non deve essere assoggettato a ritenuta da parte del sostituto.

Se però vengono erogate somme a titolo di compenso e/o di rimborso forfettario, l'intero ammontare – ivi comprese le spese documentate – deve essere assoggettato a ritenuta Irpef.

## **RIMBORSI IN ASSENZA DI COMPENSI**

Nel caso invece di soggetto, non professionista, che non percepisca alcun compenso, né rimborso forfettario, ma solo il rimborso delle spese documentate sostenute, le somme erogate non devono essere assoggettate a ritenuta Irpef.

Diventa comunque indispensabile l'acquisizione dei documenti di spesa in originale.

Si ritiene che il rimborso chilometrico per l'utilizzo dell'auto propria non possa essere considerato, a questi fini, rimborso di spese documentate a fronte di giustificativo e debba dunque essere sempre assoggettato a ritenuta (coinvolgendo conseguentemente nel regime della ritenuta anche gli altri eventuali rimborsi di spese documentate).

I suesposti meccanismi di non applicazione della ritenuta nel caso di rimborso in assenza di compenso trovano applicazione anche nelle situazioni in cui il committente sostenga direttamente le spese.



## RIMBORSI IN ASSENZA DI COMPENSI

Rimane non risolto il problema della rilevanza Irap.

La risoluzione 49/E/13 chiude con una frase di non univoca interpretazione, peraltro nemmeno sollecitata dal quesito : *In ogni caso, rimane ferma la rilevanza dei costi per il committente, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

Preliminarmente, non si comprende se la frase sia riferita alla determinazione della base imponibile con il metodo ordinario ovvero con il metodo retributivo.

Con il metodo ordinario, infatti, i costi per lavoro autonomo occasionale sono indeducibili, ma rimangono deducibili i rimborsi spese per prestazioni di servizi rese da terzi agli occasionali (ad esempio vitto ed alloggio), identicamente a quanto avviene per i rimborsi di spese di missione al personale dipendente.

Con il metodo retributivo, i compensi erogati agli occasionali formano base imponibile Irap (così come le retribuzioni al personale dipendente), ma rimane non univoca l'interpretazione se a tale base imponibile concorrano i rimborsi di spese documentate: la risposta potrebbe essere positiva considerandone la natura del rimborso assimilata a quella del compenso, ma anche negativa considerando il principio esposto per il metodo ordinario ed al fine di evitare duplicazioni di base imponibile (sul sostituto d'imposta e sul prestatore del servizio).

## RIMBORSI IN ASSENZA DI COMPENSI

(segue da slide precedente)

Orbene, venendo al caso dei rimborsi di spese documentate in assenza di compenso, la criticità è insita nella loro rilevanza o meno:


la frase riportata della risoluzione 49/E,

- se letta con riferimento al metodo ordinario, non farebbe che confermare la deducibilità di tali somme;
- se letta invece con riferimento al metodo retributivo, porterebbe all'imponibilità Irap (come sostenuto da DRE Veneto e DRE Abruzzo in risposta a quesiti delle Università di Padova e L'Aquila) ma anche ad una duplicazione della medesima (in capo al fornitore del servizio (ristorazione, trasporto, ecc) ed alla P.A. committente.



# **I RAPPORTI CON LE PERSONE FISICHE NON RESIDENTI**

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO




*LA RESIDENZA FISCALE : ART. 2 DEL DPR 917/86*

*La persona fisica è considerata **fiscalmente residente** in Italia se realizza, per la maggior parte del periodo d'imposta una di tre condizioni*

- iscrizione all'anagrafe della popolazione residente,*
- dimora abituale in Italia,*
- domicilio, inteso come centro principale dei propri affari ed interessi, in Italia*

*E' considerata **fiscalmente non residente** la persona fisica che non realizza nessuno dei tre suindicati presupposti per la maggior parte del periodo d'imposta*

# NORMATIVA DI RIFERIMENTO




## LA TASSAZIONE DEL REDDITO MONDIALE

*La persona fisica **fiscalmente residente** in Italia è tassata in Italia per i redditi ovunque prodotti*

*La persona fisica **fiscalmente non residente** in Italia è tassata in Italia solo per i redditi prodotti in Italia*

*Il sostituto d'imposta ha obblighi solo se eroga somme che devono essere tassate in Italia*

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO




### *IL LUOGO DI PRODUZIONE DEL REDDITO*

***Norma di riferimento è l'art. 23 del Dpr 917/86 :***

*Regola generale (art. 23 co. 1) : luogo di svolgimento dell'attività*

*Deroghe (art. 23 co. 2) : talune fattispecie reddituali (ad esempio co.co.co., borse di studio, diritti d'autore) si considerano sempre redditi prodotti in Italia se chi eroga è un soggetto residente in Italia*

# NORMATIVA DI RIFERIMENTO



## GLI OBBLIGHI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

***Norma di riferimento è il Dpr 600/73, articoli da 23 a 30 :***

*Gli obblighi sussistono se si tratta di reddito prodotto in Italia*

*Se il Dpr 600 detta regole particolari per le somme erogate a non residenti, occorre applicarle (è il caso, ad esempio, della ritenuta d'imposta del 30% per lavoro autonomo abituale e occasionale, per co.co.co. per diritti d'autore)*

*Se il Dpr 600 non detta regole specifiche, occorre applicare le regole generali previste per le somme erogate ai residenti (è il caso, ad esempio, del lavoro dipendente e delle borse di studio) salvo considerare le regole specifiche di cui all'art. 24 del Dpr 917/86*

# LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI



## GLI OBBLIGHI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

*Il sostituto d'imposta non è obbligato ad applicare le Convenzioni*


*L'applicazione della più favorevole regola convenzionale è una facoltà che il sostituto attiva sotto la propria responsabilità*

*Attenzione : le singole Convenzioni devono essere sempre analizzate, non potendosi fare riferimento generico al modello OCSE*

*Normalmente occorre acquisire certificazione della competente autorità fiscale estera che attesti lo status di soggetto fiscalmente residente nell'altro Paese in capo al percettore delle somme*



# LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI



*NOVITA' 2013*

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2013/84404 del 10 luglio 2013 approva tutta una serie di modelli che i soggetti fiscalmente non residenti in Italia devono produrre per ottenere l'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni e dunque non subire (talora parzialmente) ritenute in Italia ovvero chiedere il rimborso di esse.

In particolare, per i rapporti con professionisti ed occasionali, viene ribadito che il sostituto d'imposta ha mera facoltà – e non obbligo – di applicare il più favorevole regime convenzionale.

Per l'applicazione, però, occorre acquisire il modello “D” (allegato al Provvedimento), sottoscritto dal percipiente e corredato in ogni caso da attestazione di residenza fiscale sottoscritta dall'Autorità fiscale estera.

# LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

*NOVITA' 2013*

Cessa il “fai da te” che i singoli sostituti d'imposta dovevano attivare per decidere se applicare o meno il più favorevole regime convenzionale per le somme erogate a professionisti ed occasionali fiscalmente non residenti in Italia.

Per poter dare applicazione a tali agevolazioni, ove esistenti e dopo averne verificato l'applicabilità al caso specifico – il sostituto deve acquisire e conservare un modello standard (allegato “D” al Provvedimento citato, approvato anche in lingua inglese e francese con le relative istruzioni) firmato dal percipiente e timbrato dall'Autorità fiscale estera.

In assenza di esso, il sostituto deve applicare il regime delle ritenute previsto dal Dpr 600/73 (normalmente il 30%); sarà poi il percipiente a dover chiedere il rimborso al Centro Operativo di Pescara (peraltro utilizzando lo stesso modello “D”) oppure a fruire del credito d'imposta eventualmente previsto nel proprio Paese.



# **DURC e tracciabilità dei pagamenti**

## IL DURC E LA TRACCIABILITA' NEI RAPPORTI CON I PROFESSIONISTI

*SE IL COMMITTENTE E' UN SOGGETTO TENUTO AD APPLICARE IL D.LGS. 50/16, OCCORRE PRELIMINARMENTE QUALIFICARE IL RAPPORTO CONTRATTUALE:*

- Appalto di servizi e/o contratto disciplinato dal D.lgs. 50/16: obbligo di verifica della regolarità contributiva e di tracciabilità*
- Contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 ss C.C., conferito secondo le regole dell'art. 7 del D.lgs. 165/01: non occorre verificare la regolarità contributiva né tracciabilità*

## UNICITA' DEL DURC

Come chiaramente confermato dalla circolare 19/15 Min Lavoro, la combinata lettura degli articoli 2, 4 e 7 del Decreto sancisce l'unicità del Durc.

Termina quindi la problematica del Durc distinto nelle tre fasi: contrattuale, pagamenti e saldo finale.

Cade altresì definitivamente la distinzione fra Durc per contratto e Durc per soggetto, peraltro già superata – a mio parere – con il DL 69/13

## IL DECRETO SVILUPPO 2011

**D.L. 70/11, ART. 4 CO. 14-BIS, INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE  
(L. 106 IN G.U. 160 DEL 12.07.11), IN VIGORE DAL 13.07.11**

Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro **stipulati** con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in luogo del documento di regolarità contributiva.

Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

## MINISTERO INFRASTRUTTURE

### Lettura aperta del D.L. 70/11, ART. 4 CO. 14-BIS con circolare 30 ottobre 2012 n. 4536

Pur ribadendo che il termine **stipulati** presupponga l'esistenza del contratto, per la stipula del quale dunque non dovrebbe valere la dichiarazione sostitutiva a prescindere dall'importo, giunge ad affermare (in guisa non del tutto condivisibile) che la ratio della norma consentirebbe (sempre nel limite dei 20.000 euro e per forniture e servizi, ovviamente) di acquisire dichiarazione sostitutiva anche per la stipula del contratto.

## LA TRACCIABILITA': QUADRO NORMATIVO



**Legge 13 agosto 2010, n. 136 (in vigore dal 7 settembre 2010), articoli 3 e 6 e D.L. 187/10 conv. L. 217 del 17.12.10 in G.U. n. 295 del 18.12.10**


### Finalità della norma

Dettare regole di ordine pubblico, volte a combattere infiltrazioni criminali nella sfera degli interessi pubblici con particolare riferimento al settore delle commesse pubbliche.

Assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi a commesse pubbliche ed a finanziamenti pubblici



## QUADRO INTERPRETATIVO



### **TRE DETERMINAZIONI AVCP :**

**Determinazione n. 8 del 18.11.10**

**Determinazione n. 10 del 22.12.2010**

**Determinazione n. 4 del 07.07.11 : sostitutiva delle precedenti**

**ANAC Delibera 31 maggio 2017 – G.U. n. 160 dell'11-07-2017)**

## **CONTENUTI DELLA NORMA (comma 1)**

**Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera** delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici

**devono utilizzare**

uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa,  
**dedicati, anche non in via esclusiva,** alle commesse pubbliche.

**Tutti i movimenti finanziari** relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti

**devono essere registrati sui conti correnti dedicati**

e, salvo talune eccezioni, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

## CONTENUTI DELLA NORMA (comma 5)

Le Amministrazioni pubbliche devono effettuare i versamenti a favore dell'appaltatore mediante lo strumento del bonifico bancario o postale

Il bonifico (o l'alternativo strumento tracciabile) deve riportare, in relazione a ciascuna transazione,

- il **CIG** (codice identificativo gara attribuito dall'AVCP su richiesta della stazione appaltante
- il **CUP** (codice unico di progetto) relativo all'investimento pubblico sottostante (ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003).

## **Rapporti con operatori non stabiliti in Italia**

Gli obblighi di tracciabilità hanno natura imperativa e sono disposizioni di applicazione necessaria, anche alla luce delle regole di diritto internazionale privato.

Sul piano sanzionatorio, però, il principio di territorialità sembra escludere l'assoggettabilità all'art. 6 dell'operatore economico straniero; eventuali inadempimenti avranno valenza solo contrattuale.

## Rapporti con operatori non stabiliti in Italia

In caso di rifiuto dell'operatore straniero a sottoscrivere la clausola di tracciabilità, la stazione appaltante ha onere di :

- motivare l'assenza di altri operatori idonei
- conservare documentazione per dimostrare di essersi attivata richiedendo l'applicazione della tracciabilità
- applicare tutte le disposizioni che prescindono dalla volontà di controparte (ad esempio : richiesta CIG).

Esempi :

Utenze per consultazioni tramite rete di riviste scientifiche

Acquisto di pubblicazioni

Acquisto di attrezzature mediche o farmaci salvavita

## **PROFILI OPERATIVI : il conto dedicato**

I conti correnti dedicati, ma non in via esclusiva, da utilizzare per la gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse o finanziamenti pubblici possono essere attivati presso le banche o la società Poste Italiane Spa.

E' possibile scegliere, alternativamente, di attivare:

- un unico conto corrente (i dati dei bonifici ivi affluiti riporteranno elementi distintivi dettagliati delle diverse transazioni);
- più conti correnti (sulla base dell'organizzazione ottimale del soggetto);
- più conti correnti per la stessa commessa pubblica.

La norma non prescrive alcuna necessità di dedicare un conto corrente bancario o postale per ciascuna delle amministrazioni pubbliche con cui il soggetto si trova a dover interagire

## PROFILI OPERATIVI : il conto dedicato

### Le comunicazioni

La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ma non è prescritta una formalità specifica (vedasi det. AVCP n. 4/11)

Non è indispensabile che per ciascuna commessa pubblica sia effettuata la comunicazione, ben potendo essere effettuata comunicazione “cumulativa” a valere per tutte le commesse in corso e per quelle future, fino a comunicazione di variazione.

L'indicazione in fattura di un conto corrente su cui effettuare il bonifico non può tener luogo di comunicazione di conto dedicato.

Le comunicazioni operate dagli istituti di credito a fronte di «canalizzazioni di credito» non possono tener luogo di comunicazione di conto dedicato.

## **PROFILI OPERATIVI : il conto dedicato**

### **Determinazione AVCP n. 10/10**

Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il “conto corrente dedicato” una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali.

Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.



## **PROFILI OPERATIVI : il conto dedicato**

### **Precisazioni con art. 7 del D.L. 187/10**

La comunicazione da rendere può riguardare :

- accensione di conto dedicato : da effettuarsi entro 7 giorni dall'accensione;
- prima utilizzazione per commessa pubblica di conto già in essere : da effettuarsi sempre entro 7 giorni dalla decisione;
- qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, ivi compresa la situazione di variazione di istituto di credito con accensione/utilizzo di nuovo conto dedicato (in tale ultima ipotesi, è fondamentale che i trasferimenti di somme avvengano sempre in maniera pienamente tracciabile e per l'intero saldo esistente, in relazione alla specifica commessa pubblica, al momento della comunicazione)

## CUP e CIG

I due codici rispondono ad esigenze diverse.

**Il CIG rappresenta il codice che identifica il singolo rapporto contrattuale/flusso finanziario**, a fronte del quale si esegue il pagamento; esso diviene codice identificativo del flusso finanziario.

**Il CUP è necessario** per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, **in riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico**.

Nell'ambito di un progetto di investimento pubblico, avremo un CUP ed una pluralità di CIG, ciascuno dei quali sarà relativo al singolo rapporto contrattuale instaurato per la realizzazione del progetto.

# I CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALLA DISCIPLINA DEL D.LGS. 163/06 (parte I, titolo II)

## **Determinazione AVCP n. 10/10**

**Casistica specifica** : acquisto da parte di una stazione appaltante di **corsi di formazione per il proprio personale**

Configura un appalto di servizi, rientrante nell'allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l'assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità.

Il rapporto tra l'operatore economico che organizza i corsi formativi ed i docenti esterni coinvolti, a seguito di contratti d'opera per prestazioni occasionali, invece, è assimilabile all'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 2 della legge n. 136/2010.

Ne discende che :

- i trasferimenti di denaro conseguenti possono essere esentati dall'indicazione del CIG e del CUP, ferma restando l'osservanza delle altre disposizioni
- la stazione appaltante non ha obbligo di verificare il contratto stipulato dalla società/ente di formazione con i docenti.

**AVCP, det. 4/11, par. 3.9** : la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione

# INCARICHI DI COLLABORAZIONE : ESCLUSIONE

## **DETERMINAZIONE AVCP N. 10/10 :**

Nonostante quanto affermato sui servizi di cui all'allegato IIB, AVCP ritiene non soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Tale disposizione consente, in presenza di determinati presupposti di legittimità, di ricorrere ad incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio.

Si tratta di contratti d'opera, previsti dall'articolo 2222 c.c. - che hanno ad oggetto un *facere* a favore del committente, senza vincolo di subordinazione - e con lavoro prevalentemente proprio. Sono come attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicazione delle competenze istituzionali dell'ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici; pertanto, di regola, le collaborazioni esterne operano nell'ambito della c.d. attività di amministrazione attiva tesa a perseguire le finalità proprie dell'ente che, altrimenti, per l'assenza di adeguata professionalità, sarebbe impossibile raggiungere.

Non è tuttavia univoca la distinzione rispetto alle prestazioni di servizi.

La stessa AVCP afferma : “Data la contiguità delle fattispecie contrattuali in esame ed al fine di evitare elusioni della normativa, si raccomanda alle stazioni appaltanti di porre particolare attenzione nell'operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo - la cui disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/2001 - e il contratto di appalto di servizi - disciplinato dal Codice dei contratti e soggetto alle regole di tracciabilità.”

## SERVIZI LEGALI

### **NUOVO CODICE CONTRATTI D.LGS. 50/16**

All'art. 17 sono definiti i servizi legali esclusi dall'applicazione del codice

### **DETERMINAZIONE AVCP N. 4/11 :**

In linea di principio, sono servizi di cui all'allegato IIB e quindi soggetti agli obblighi di tracciabilità

Il patrocinio legale è però escluso in quanto prestazione d'opera intellettuale.

Il «servizio legale» richiede un «quid pluris» per prestazione o modalità organizzativa (si veda Corte dei Conti Basilicata, del. 19/2009/PAR).

## SERVIZI LEGALI : CRITICITA'

### DELIBERA ANAC 31/5/17. PAR. 3.3:

*Il nuovo Codice ripartisce i servizi legali in due categorie.*

*Da un lato, l'art. 17, comma 1, lettera d), dedicato alle esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi, elenca alcune tipologie di servizi legali, escludendole dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche ed assoggettandole unicamente ai principi di cui all'art. 4 dello stesso Codice.*

*Si e' gia' argomentato come gli appalti di servizi di cui all'art. 17 (ivi inclusi gli appalti di servizi legali) siano da ritenersi assoggettati alla disciplina sulla tracciabilita', in quanto l'art. 3 della legge n. 136/2010 assoggetta alla relativa disciplina «tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici» e, pertanto, cio' che rileva ai fini della tracciabilita' e' l'utilizzo di fondi pubblici.*

## **SERVIZI LEGALI : CRITICITA'**

### **DELIBERA CORTE CONTI EMILIA ROMAGNA 153/17**

A decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. 50/16, anche il singolo incarico di patrocinio legale appare dover essere inquadrato come appalto di servizi; ciò, sulla base del disposto di cui all'art. 17 (recante "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi"), che considera come contratto escluso la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato, in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento.

Tale interpretazione pare preferibile anche tenuto conto di come l'art. 17 richiamato recepisca direttive dell'Unione europea che, com'è noto, accoglie una nozione di appalto più ampia di quella rinvenibile dal nostro codice civile.

In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del citato decreto legislativo, l'affidamento dello stesso deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità.

## SERVIZI LEGALI : CRITICITA'

### DELIBERA CORTE CONTI EMILIA ROMAGNA 153/17

Per completare il quadro delle forme di collaborazione che possono intercorrere tra una pubblica amministrazione e un legale a essa esterno, occorre tenere presente che è tuttora possibile affidare a un legale un **incarico professionale esterno di cui all'art. 7, co. 6 del t.u. sul pubblico impiego**, quindi avente ad oggetto uno studio, una ricerca o, più frequentemente, un parere legale.

A esso si applicano tutti i presupposti di legittimità degli incarichi professionali esterni individuati da questa giurisprudenza (per un approfondimento dei vincoli posti al conferimento degli incarichi professionali esterni, si rimanda al capitolo 2.3 del “Monitoraggio degli atti di spesa relativi a collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, posti in essere negli esercizi finanziari 2011 e 2012 dagli enti pubblici aventi sede nell'Emilia-Romagna”, di questa Sezione, approvato con deliberazione n. 135/2015/VSGO).



## SERVIZI LEGALI : CRITICITA'

### **DELIBERA ANAC 31/5/17. PAR. 3.3:**

*L'art. 17 non e' l'unica disposizione del Codice a far riferimento ai servizi legali.*

*L'art. 140, contenuto nel Capo I dedicato agli «appalti nei settori speciali», assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all'allegato IX del Codice (che per il resto devono ritenersi assoggettati alla generalita' delle disposizioni codicistiche), nei quali rientrano anche i «servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, comma 1, lettera d)». Il dato letterale di tali disposizioni lascia intendere, quindi, che oltre ai servizi legali esclusi dall'ambito applicativo del Codice - puntualmente elencati all'art. 17, comma 1, lettera d) - vi sono altre tipologie di servizi legali, che devono essere ricondotte nella categoria residuale di cui all'allegato IX. Atteso che tale categoria residuale di servizi legali e' assoggettata alla disciplina codicistica, a maggior ragione deve essere ritenuta soggetta agli obblighi di tracciabilita'.*

## SERVIZI LEGALI : CRITICITA' ESTESA

A seguito della posizione ANAC citata, l'impatto sul conferimento di servizi legali indicati nell'art. 17 ma non disciplinati dal codice dovrebbe essere il seguente:

- *Attivazione Procedure art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/01*
- *CIG e conto dedicato*
- *No Durc (in quanto manca il riferimento agli articoli 30 e 80 del DLgs 50/16)*

Dovrebbero rimanere esclusi da CIG e Durc i servizi legali non compresi nell'Allegato IX (e quindi non soggetti al Codice) né elencati all'art. 17 lett. d).

Analogo dovrebbe essere l'impatto per tutti gli altri incarichi attribuiti ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/01



# **IL D.L. 148/17: L'EQUO COMPENSO**

## EQUO COMPENSO

Esteso ai liberi professionisti di tutte le categorie, ordinistiche e non, il diritto all'«equo compenso» e il divieto di clausole vessatorie.

Il compenso è equo se «proporzionato» alle prestazioni e al lavoro svolto nei rapporti con clienti diversi dai consumatori ovvero con i clienti forti, banche e assicurazioni.

La norma fa scattare anche il divieto di clausole contrattuali considerate vessatorie per il professionista nei confronti di clienti privati e della Pubblica amministrazione.

Per chiedere il riconoscimento dell'equo compenso o l'annullamento di clausole vessatorie ci sono 24 mesi di tempo dalla stipula del contratto.

## D.L. 148/17 ART. 19-QUATERDECIES: PRINCIPI GENERALI PER GLI AVVOCATI

Si considera equo il compenso quando risulta proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, nonche' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia.

Si considerano vessatorie le clausole che determinano, anche in ragione della non equita' del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

*L'azione diretta alla dichiarazione della nullita' di una o piu' clausole e' proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.*

## ART. 19-QUATERDECIES: I PROFESSIONISTI IN GENERE

*Le disposizioni relative agli avvocati si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile), anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri di compenso equo sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (... nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante).*

## ART. 19-QUATERDECIES: LE P.A.

*La pubblica amministrazione,  
in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento  
ed efficacia delle proprie attività,  
garantisce il principio dell'equo compenso  
in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in  
esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in  
vigore della legge di conversione del DL 148 e cioè dal 5  
dicembre 2017.*